



RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRA CONTRATTUALE: GLI ORDINAMENTI CUBANO ED ITALIANO A CONFRONTO*

ANTONIO FLAMINI

Il codice civile cubano, dopo aver previsto all'art. 81 che gli atti illeciti sono atti che causano un danno o un pregiudizio a un altro e all'art. 82 che l'autore dell'illecito è obbligato a risarcire la vittima, agli articoli 83 ss. stabilisce in cosa consiste il risarcimento e le sue modalità. È questa la disciplina della *responsabilidad civil por actos ilícitos* che, secondo la tradizione romanistica, deriva dalla *Lex Aquilia* alla quale deve il suo nome la responsabilità per colpa come responsabilità aquiliana¹.

Il codice civile cubano, come del resto accade in altri ordinamenti, dalla responsabilità extracontrattuale distingue la responsabilità contrattuale che nasce in capo al debitore per il danno provocato al creditore a seguito dell'inadempimento dell'obbligazione.

La responsabilità extracontrattuale si verifica quando un soggetto provoca un danno ad un altro soggetto senza che tra i due esista una relazione giuridica, mentre in quella contrattuale esiste una relazione giuridica precedente al danno tra il soggetto che lo provoca e quello che lo subisce come accade nel caso dell'inadempimento di un contratto².

Fin qui nulla di particolare, dato che le qualificazioni della responsabilità contrattuale e extracontrattuale nonché i fatti giuridici che le causano sono del tutto simili a quelli di altri ordinamenti e in particolare all'ordinamento giuridico italiano.

La particolarità rispetto al codice civile italiano sta nella norma dell'art. 294 del codice civile cubano la quale prevede che le norme relative alla responsabilità per gli atti illeciti si applicano, in quanto compatibili, nei casi di inadempimento delle obbligazioni³.

Sul significato e, soprattutto, sulla portata sistematica di questa norma si è soffermata la dottrina cubana che ha molto discusso se il rinvio effettuato dall'art. 294, dettato in tema di inadempimento delle obbligazioni, alle norme sui fatti illeciti comporti la unificazione della responsabilità contrattuale e della responsabilità extracontrattuale e, in caso di risposta positiva, quali in quanto compatibili vanno applicate. Non è opportuno entrare nel merito della questione affrontata dai giuristi cubani; tuttavia una comparazione con il sistema italiano può essere un utile momento di riflessione, per il quale è necessario ricordare succin-

* Lo scritto è destinato agli Studi in onore di Pasquale Stanzone.

¹ Cfr. T. DELGADO VERGARA, *Art. 81 e art. 82*, in *Comentarios al Código Civil Cubano*, Director L. B. Pérez Gallardo, La Habana, 2014, p. 2.

² Trib. Prov. de Ciudad de La Habana, sent. N. 110 del 2.11.1999. Sulla distinzione tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale T. DELGADO VERGARA, *Algunos apuntes a propósito de la unificación de la responsabilidad civil*, in *Revista Cubana de Derecho*, n. 34, luglio 2009, p. 38 ss.

³ L'art. 294 così recita: «*Las normas relativas a la responsabilidad por los actos ilícitos se aplican, en lo pertinente, en los casos de incumplimiento de las obligaciones*». Sottolinea L. GOYAS CÉSPEDES, *El resarcimiento de los daños contractuales patrimoniales en el ámbito jurídico civil cubano*, in *Revista Cubana de Derecho*, n. 31, giugno 2008, p. 45, che le norme relative all'inadempimento contrattuale sono insufficienti e che quelle sulla responsabilità civile sono applicabili solo in quanto compatibili, come stabilito dall'art. 294 del codice civile cubano.



tamente la normativa del codice civile cubano dettata per il risarcimento del danno da atto illecito.

La disciplina del risarcimento relativamente a un bene prevede la sua restituzione o il pagamento del suo valore⁴. Per la morte di una persona che ha una obbligazione alimentare, il danneggiante è obbligato a una prestazione in denaro calcolata in funzione delle necessità dell'alimentando per il periodo di vigenza di tale obbligazione, mentre per i danni alla integrità fisica il danneggiante è obbligato a una prestazione in denaro che compensi la perdita o la diminuzione del reddito della vittima, le spese per le cure, l'importo dei salari ed altre entrate perdute, qualsiasi altra spesa effettuata dalla vittima o dai suoi familiari a causa dell'illecito⁵. Relativamente poi alla riparazione del danno morale l'offeso viene soddisfatto mediante la ritrattazione pubblica da parte dell'offensore⁶.

Una simile disciplina, molto precisa e dettagliata, è sconosciuta al diritto italiano che, comunque, se pure con una tecnica diversa, perviene a risultati in parte analoghi.

Per l'art. 2056 c.c. il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227, dichiarando quindi applicabili ai fatti illeciti le norme principali in tema di valutazione del danno dettate nella sede ove è regolato l'inadempimento delle obbligazioni⁷, relative al danno emergente ed al lucro cessante, alla liquidazione equitativa ed al concorso del fatto colposo del creditore.

Pertanto, contrariamente al codice civile cubano, che per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento delle obbligazioni rinvia alle norme relative al risarcimento dei danni da fatto illecito, in quanto compatibili, il codice civile italiano, con un rinvio che da un punto di vista sistematico può essere qualificato inverso rispetto a quello cubano, dispone che il risarcimento dei danni da fatto illecito si determina con l'applicazione di queste tre disposizioni soltanto, mentre le altre previste per il risarcimento del danno da inadem-

⁴ Su tali modalità, v. R. HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, *Art. 83*, in *Comentarios al Código Civil Cubano*, cit., p. 20 s.; A. ROMERO SILVERIO, *Art. 84, Art. 85, ibi*, p. 31 ss., che definisce tali modalità come *reparación específica e reparación por equivalente*.

⁵ L'art. 86 del codice civile cubano disciplina il risarcimento dei danni patrimoniali in base al principio della riparazione integrale del danno che si fonda su due condizioni: la riparazione deve comprendere tutto il danno risarcibile e non soltanto una parte di esso e deve limitarsi al danno effettivamente prodotto senza eccedere ad esso per non provocare un ingiustificato arricchimento a favore del danneggiato; su tali questioni, anche per riferimenti bibliografici, cfr. R. RODRIGUEZ CORRÍA, *Art. 86*, in *Comentarios al Código Civil Cubano*, cit., p. 40 ss., che, con riferimento alla lett. f dell'art. 86, «*en el caso de daños al medio ambiente, los gastos necesarios para su rehabilitación total*», precisa (p. 51 s.) che il danno ambientale può essere un danno ambientale per antonomasia con caratteristiche direttamente o indirettamente patrimoniali, un danno patrimoniale a una persona in particolare, un danno fisico a una persona o a un gruppo di persone o un danno morale.

⁶ È questa una scelta di politica del diritto fondata sull'assunto che una somma di denaro non può indennizzare un bene immateriale e sulla impostazione del diritto dell'Europa dell'est per il quale la riparazione del danno morale è incompatibile con la morale socialista; parte della dottrina, tuttavia, ritenendo giusta e lecita la riparazione del danno morale con una somma di denaro, ammette che il giudice nel suo libero apprezzamento possa provvedere all'indennizzo tanto con la riparazione in denaro quanto con l'eliminazione della fonte del danno, o con l'utilizzazione di ambedue; questa situazione si estende poco a poco al diritto positivo, prima con la promulgazione del decreto legge n. 209 del 2000, introducendo la funzione di compensazione del denaro, ma con applicazione limitata al motivo per i comportamenti che hanno origine da eventuali danni; e poi con l'intenzione di rivedere e cambiare la legislazione comune: cfr. R. RODRIGUEZ CORRÍA, *Art. 88*, in *Comentarios al Código Civil Cubano*, cit., p. 66 s. anche per indicazioni bibliografiche.

⁷ G. VISINTINI, *Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1990, p. 1.



pimento non sono applicabili in quanto strettamente connesse alla fonte ed alla natura della responsabilità contrattuale per la quale sono dettate. Così il mancato rinvio all'art. 1225, che disciplina il risarcimento dei danni prevedibili, comporta che la responsabilità extracontrattuale investe anche i danni non prevedibili.

In ogni caso, anche se nelle ipotesi sia di responsabilità contrattuale sia di responsabilità extracontrattuale la disciplina da applicare è sostanzialmente simile, è stato necessario un lungo ed accidentato percorso della dottrina e della giurisprudenza per far sì che, a seguito di un illecito, la vittima possa ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.

Nessun problema particolare si riscontra relativamente al risarcimento del danno per la distruzione o il danneggiamento di una cosa che viene effettuato con il versamento di una somma di denaro equivalente al valore della cosa distrutta o all'importo necessario per la sua riparazione⁸, così come è previsto nel diritto cubano.

Problemi assai rilevanti si riscontrano in tema di risarcimento del danno alla persona: quando questo si verifica a seguito di un illecito aquiliano, al danneggiato spetta il risarcimento del danno patrimoniale, volto a riparare la lesione degli interessi economici consistenti nelle perdite subite e nel mancato guadagno; così, oltre al danno emergente costituito dalle spese alle quali ha fatto fronte⁹, al danneggiato spetta il risarcimento del lucro cessante in conseguenza del mancato guadagno per il periodo della malattia e, se a seguito della lesione ha subito una invalidità che ha ridotto la sua capacità lavorativa, da una somma di denaro per compensare tale riduzione e la conseguente idoneità a produrre reddito¹⁰.

⁸ La questione ha un forte impatto giuridico e sociale relativamente ai danni subiti dai veicoli a seguito di un incidente stradale: qualora il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo, il danneggiante va condannato al risarcimento per equivalente con la corresponsione di una somma pari al valore del bene prima dell'urto: tra le altre, Trib. Bari, 10.6.2015, n. 2637, in *De Jure*; Cass., 26.5.2014, n. 11662, in *Resp. civ. e prev.*, 2014, 3, 996. Poiché l'obbligo del risarcimento del danno da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale ha per oggetto l'integrale reintegrazione del patrimonio del danneggiato, nel caso di distruzione e danneggiamento di un bene (nella specie alberi di ulivo) è stato riconosciuto il danno (lucro cessante) per la perdita del reddito da esso prodotto, protratta per la sua prevedibile vita residua, e quello (danno emergente) per la perdita del bene stesso e consistente nel suo valore: in tal senso, Cass., 15.6.2016, n. 12284, in *De Jure*, 2016.

⁹ Tra le altre, Cass., 1.12.1999, n. 13358, in *Danno e resp.*, 2000, 322, secondo la quale quando il leso e i suoi familiari sono stati costretti a numerosi e ripetuti ricoveri, purché documentati, il giudice può liquidare il danno consistito nelle erogazioni per viaggi di cura e spese mediche anche in assenza della prova dei relativi esborsi, a norma dell'art 1226 c.c. In giurisprudenza è stato escluso che tra tali spese possano essere ricomprese quelle che il danneggiato, a seguito di un sinistro stradale, ha affrontato per aver incaricato uno studio di assistenza infortunistica a svolgere attività stragiudiziale volta a richiedere il risarcimento del danno quando sia stata superflua per una più pronta definizione del contenzioso non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità: Cass., 13.4.2017, n. 9548, in *De Jure*; *contra*, Cass. 13.3.2017, n. 6422, in *Mass. Giust. civ.*, 2017, la quale afferma che tali spese hanno natura di danno emergente e che la loro utilità, in funzione di porle a carico del danneggiante, deve essere valutata "ex ante" avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio; Trib. Palermo, 8.10.2013, n. 2270, in *Guida al diritto*, 2014, 10, 56, secondo la quale si deve valutare se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.

¹⁰ Tra le altre, Trib. Camerino, 15.3.2006, in *Le Corti Marchigiane*, 2006, 3, 612; Trib. Milano, 9.6.2009, n. 7515, in *Giustizia a Milano*, 2009, 7-8, 52; Cass., 11.12.2003, n. 18945, in *Resp. civ. e prev.*, 2004, 751. In ogni caso perché si proceda al risarcimento a seguito di una invalidità permanente questa deve aver provocato una riduzione della capacità lavorativa specifica: Cass., 8.3.2017, n. 5786, in *De Jure*.



Per molto tempo il risarcimento per il danno alla persona è stato limitato alle sole conseguenze patrimoniali¹¹.

Quando alla fine degli anni settanta si è affermata la risarcibilità del c.d. danno biologico o danno derivante dalla lesione del diritto alla salute, per tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale subiti dalla vittima in dipendenza dell'illecito¹², compresi quelli corrispondenti alle menomazioni dell'integrità fisica in sé considerata, è iniziato il percorso verso l'integrale risarcimento¹³.

È noto che la Corte costituzionale, decidendo sulla questione di legittimità degli artt. 2043 e 2059, ostacoli, ora l'uno ora l'altro, al risarcimento del danno biologico, ha più volte affrontato il problema del suo inquadramento affermandone la risarcibilità a norma prima dell'art. 2059 poi dell'art. 2043 poi ancora dell'art. 2059¹⁴. Non v'è dubbio, tuttavia, che la lesione della integrità psicofisica costituisca, a norma dell'art. 2043 c.c., un danno ingiusto¹⁵

¹¹ Per tutti, G. GENTILE, *Danno alla persona*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, p. 637, il quale sottolinea che il parametro del danno alla persona è costituito dal guadagno. In giurisprudenza va ricordata, benché molto nota, la sentenza che ha stabilito che il risarcimento spettante per una grave invalidità permanente al piccolo Genarino, figlio di un manovale generico, fosse calcolata in base ad un reddito futuro presunto di un manovale generico: Trib. Milano, 18.1.1971, in *Giur. merito*, 1971, I, p. 209 ss.

¹² Tra le prime decisioni sul danno biologico vanno ricordate Trib. Genova, 25.5.1974, in *Giur. it.*, 1975, I, 2, c. 54 ss.; Trib. Genova, 20.10.1975, *ivi*, 1976, I, 2, c.443 ss.

¹³ Il principio dell'integrale risarcimento già affermato da Cass. Sez. un., 11.11.2008, n. 26972, in *De Jure*, è stato di recente ribadito da Cass., 23.1.2014, n. 1361, in *Dir. fam. e persone*, 2014, 2, 613; Cass., 20.8.2015, n. 16992, in *De Jure*. Secondo l'opinione unanime della dottrina il risarcimento deve essere tale da permettere l'integrale riparazione del danno sofferto, comprensivo sia dei pregiudizi patrimoniali sia di quelli non patrimoniali: così, G. PONZANELLI, *La irrilevanza costituzionale del principio di integrale riparazione del danno*, in *La responsabilità civile nella giurisprudenza costituzionale* a cura di M. Bussani, Napoli, 2006, p. 67; precisa P. STANZIONE, *La responsabilità civile: principi generali*, in *Trattato delle responsabilità civili* diretto da P. Stanzione, I, Padova, 2012, p. 30 s., che dal combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c. si deduce che esiste, in materia di illecito aquiliano così come di responsabilità contrattuale, un principio generale secondo cui il risarcimento del danno deve essere integrale.

¹⁴ Cfr. Corte cost., 26.7.1979, n. 87, in *Resp. civ. e prev.*, 1979, p. 698 ss., con nota di G. PONZANELLI, *Danno patrimoniale e danno alla salute: due sentenze della Corte Costituzionale*, Corte cost., 26.7.1979, n. 88, in *Rass. dir., civ.*, 1980, p. 187 ss., con nota di A. FLAMINI, *Danno biologico e art. 2059 c.c.*, che hanno affermato la risarcibilità del danno biologico a norma dell'art. 2059; il mutamento di indirizzo è stato effettuato da Corte cost., 14.7.1986, n. 184, in *Giur. it.*, 1987, I, 1, 392 ss., con nota di A. PULVIRENTI, *Il danno all'integrità psico-fisica (cosiddetto danno biologico) nella più recente sentenza della Corte costituzionale*, la quale ha individuato nell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 32 cost., la norma che permette la risarcibilità del danno biologico qualificato patrimoniale. La Corte è tornata ad inquadrare il danno biologico nell'art. 2059 con la sentenza n. 372 del 27.10.1994 ed ha confermato tale impostazione aderendo all'inversione di tendenza di Cass., 31.5.2003, n. 8827 e 31.5.2003, n. 8828 che hanno riportato il danno biologico nell'alveo dell'art. 2059, con la sentenza n. 233 del 24.7.2003, in *Rass. dir. civ.*, 2003, p. 769 ss., con nota di P. PERLINGIERI, *L'art. 2059 c.c. uno e bino: una interpretazione che non convince*.

¹⁵ Il sistema della responsabilità civile si incentra sulla ingiustizia del danno, elemento costitutivo dell'illecito, dato che l'art. 2043 c.c., ponendo il principio della responsabilità per ogni danno ingiusto senz'altra qualificazione, stabilisce in via immediata la risarcibilità d'ogni menomazione inferta a quello che è il complessivo valore della persona, nella sua proiezione non solo economica ed oggettiva, ma anche soggettiva (biologica e sociale): così, Cass., 6.4.1983, n. 2396, in *Riv. fam e persone*, 1984, 854. Si deve sottolineare che il danno, e quindi il danno biologico, per essere risarcibile deve essere ingiusto, anche se viene collocato nell'art. 2059 c.c., nel quale secondo la giurisprudenza maggioritaria, trovano protezione tutte quelle situazioni soggettive relative a perdite non patrimoniali subite dalla persona, per fatti illeciti determinanti un danno ingiusto e per la lesione di valori costituzionalmente protetti o specificamente tutelati da leggi speciali: in motivazione, Cass., 20.6.2013, n. 15481, in *De Jure*. Una illustrazione dei criteri proposti per accertare quali sono i danni qualifica-



in quanto violazione di una situazione soggettiva tutelata in sé a livello costituzionale qual è il diritto alla salute a norma dell'art. 32 Cost. Così oggi il risarcimento del danno biologico, riconosciuto a livello normativo¹⁶, si aggiunge a quello del danno patrimoniale se il danneggiato ha la perdita o la diminuzione del reddito, e viene liquidato utilizzando le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano da adottare su tutto il territorio nazionale, perché ad esse, in applicazione dell'art. 3 Cost – norma che sancisce l'uguaglianza tra i cittadini – la Cassazione riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.¹⁷.

Per l'art. 2059 c.c., norma di chiusura del titolo relativo ai fatti illeciti, il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. Senza entrare nel lungo dibattito che ha interessato tale norma, giova ricordare che, anche per quanto affermato nella Relazione al codice civile del guardasigilli, secondo la quale «soltanto nel caso di reato è più intensa l'offesa dell'ordine giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere preventivo», il danno non patrimoniale è stato identificato per molto tempo con il danno morale soggettivo volto a riparare il c.d. *pretium doloris*, cioè le sofferenze interiori subite dalla vittima quando il fatto illecito civile costituisce anche reato¹⁸.

Sempre relativamente al danno morale, una recente sentenza della Corte costituzionale¹⁹ ha precisato che il cosiddetto “danno morale” – cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato – «rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce compo-

bili come ingiusti in C.M. BIANCA, *Diritto civile*, V, *La responsabilità*, Milano, 2012, p. 584 ss. ed, *ivi*, citazioni bibliografiche; sull'evoluzione ermeneutica del canone dell'ingiustizia, anche con riferimenti comparatistici, cfr. V. D'ANTONIO, *Il danno ingiusto*, in *Trattato della responsabilità civile*, cit., II, p. 85 ss., e, più di recente, D. CAVICCHI, *L'ingiustizia*, in *Responsabilità civile* diretto da P. Cendon, I, Torino, 2017, p. 174 ss.

¹⁶ Il danno biologico è stato fatto oggetto di definizione da parte del legislatore prima in via sperimentale nell'art. 13, d.lgs. 23.2.2000, n. 38, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, poi nell'art. 5, comma 3, l. 5.3.2001, n. 57, relativamente al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore. Oggi la definizione del danno biologico è contenuta negli artt. 138 e 139 del c.d. codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7.9.2005, n. 209) secondo i quali «per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito». Tali disposizioni sono state sostituite dai commi 17 e 19, l. 4.8.2017, n. 124, che tuttavia hanno ribadito la definizione del danno biologico sopra riportata.

¹⁷ Cass., 15.10.2015, n. 20895, in *De Jure*.

¹⁸ Sul danno non patrimoniale dell'art. 2059, v. G. VISINTINI e A. PINORI, *La nozione di danno e le tecniche risarcitorie*, in *Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale*, Milano, 1999, p. 6 ss., dove si afferma che il concetto è stato elaborato dalla giurisprudenza e che l'orientamento prevalente circoscrive il danno non patrimoniale al «danno morale soggettivo» consistente nel perturbamento dello stato d'animo del danneggiato derivatogli dall'offesa ricevuta; poiché solo questo tipo di danno morale soggettivo appare non valutabile in termini pecuniari si giustifica la restrizione del risarcimento solo ai casi previsti dalla legge.

¹⁹ Corte Cost., 16.10.2014, n. 235, in *De Jure*, che, facendo riferimento a Cass., Sez. un., 11.11.2008, n. 26972, cit. alla nota 13, ha affermato che la norma dell'art. 139 cod. ass., pur non menzionando il danno morale, non è chiusa alla sua risarcibilità, proprio perché il giudice quando ricorrono i presupposti può incrementare l'ammontare del danno biologico.



nente»; per tale ragione, se nel caso concreto ricorrono i presupposti del danno morale il giudice può avvalersi della possibilità di incrementare l'ammontare del danno biologico²⁰.

Pertanto, con una modalità totalmente diversa da quella prevista dal codice civile cubano, in Italia il risarcimento del danno morale si effettua con la dazione di una somma di denaro che va ad aumentare la somma per il risarcimento del danno biologico quando l'illecito civile costituisce reato.

Problema collegato e molto discusso è quello relativo alla possibilità di risarcire il danno non patrimoniale derivante dall'inadempimento di una obbligazione. Per superare l'impostazione contraria alla risarcibilità si è ricorso agli *escamotages* del concorso e del cumulo delle azioni contrattuali ed extracontrattuali²¹, che tuttavia, a causa del limite posto al risarcimento del danno non patrimoniale dall'art. 2059 c.c., comportavano che si potesse procedere al risarcimento soltanto quando l'inadempimento costituiva reato²². Dopo gli interventi della Corte di cassazione²³ e della Corte costituzionale²⁴, le Sezioni unite della Cassazione hanno affermato che il risarcimento del danno patrimoniale è disciplinato dall'art. 2043, è connotato da atipicità e riguarda la lesione di un qualsiasi interesse giuridicamente rilevante, mentre il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona ed è connotato da tipicità. Nell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale

²⁰ In proposito si deve ricordare che l'art. 138, cod. ass., nella nuova formulazione introdotta dal comma 17, l. 4.8.2017, n. 124, prevede che entro 120 giorni dalla entrata in vigore di questa disposizione deve essere predisposta una tabella unica nazionale per le menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra i dieci e i cento punti (c.d. macropersistenti), nella quale «al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione».

²¹ Il concorso di responsabilità è stata esclusa da U. MAJELLO, *Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale*, in *Rass. dir. civ.*, 1988, p. 121 ss.; analogamente ha affermato che il passeggero che ha subito danni all'integrità fisica nel corso di un contratto di trasporto non può esperire l'azione contrattuale e l'azione extracontrattuale A. FLAMINI, *Osservazioni critiche sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore*, in *Dir. traspr.*, 2002, p. 820 ss.

²² In argomento, L. RIPA, *Il danno non patrimoniale da inadempimento*, Napoli, 2013, p. 140

²³ Cass., 31.5.2003, n. 8827, in *Giur. it.*, 2004, 1129, con nota di M. BONA, *L'ottava vita dell'art. 2059 c.c., ma è tempo d'addio per le vecchie regole*; Cass., 31.5.2003, n. 8828, in *Corr. giur.*, 2003, 1031, con nota di M. FRANZONI, *Il danno non patrimoniale, il danno morale: una svolta per il danno alla persona*. In tali sentenze si è affermato il danno non patrimoniale è una categoria ampia comprensiva di ogni ipotesi in cui sia lesa un valore inerente alla persona e quindi non soltanto come danno morale soggettivo e che ai fini del risarcimento in riferimento all'art. 2059 rileva l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona dal quale conseguono pregiudizi non suscettibili di valutazione economica.

²⁴ Corte cost., 11.7.2003, n. 233, in *Rass. dir. civ.*, 2003, p. 769 ss., con nota di P. PERLINGIERI, *L'art. 2059 c.c. uno e bino: una interpretazione che non convince*. La Corte costituzionale, facendo propria l'impostazione della Corte di cassazione ha ricompreso nell'art. 2059 il risarcimento di ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesioni inerenti alla persona e quindi il danno morale soggettivo, il danno biologico in senso stretto e il danno (spesso definito come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Per alcune osservazioni critiche v., anche, A. FLAMINI, *Danno biologico e danno non patrimoniale: percorsi e ricorsi*, in *Il danno alla persona*, Napoli, 2009, p. 65 ss.



comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale; se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni²⁵. Tale interpretazione, benché giunga alla corretta conclusione di escludere la necessità del concorso e del cumulo delle azioni contrattuale ed extracontrattuale per risarcire il danno non patrimoniale da inadempimento, non sembra condivisibile, perché utilizza una norma, l'art. 2059 c.c., dettata in tema di fatti illeciti per il risarcimento del danno non patrimoniale, per giustificare il risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento, dato che non esiste un principio o una regola che giustifichi una simile utilizzazione. Peraltro parte da un presupposto non condivisibile, in quanto afferma che l'art. 2043 disciplina il danno patrimoniale, mentre una sua corretta interpretazione induce ad affermare che prevede il risarcimento del danno ingiusto, che può essere sia patrimoniale sia non patrimoniale sia ambedue insieme, secondo che la lesione sia relativa a un interesse patrimoniale o a un interesse non patrimoniale o a un interesse patrimoniale e ad un interesse non patrimoniale insieme²⁶.

La soluzione va invece ricercata nelle norme che disciplinano il rapporto obbligatorio e tra queste, in particolare, nella norma dettata dall'art. 1174 c.c. la quale, nel prevedere che la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica, stabilisce che essa deve corrispondere a un interesse anche non patrimoniale del creditore. Pertanto, anche dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale il cui risarcimento è regolato secondo le norme dettate in materia di responsabilità contrattuale²⁷.

²⁵ In motivazione, Cass., Sez. un., 11.11.2008, n. 26974, in Resp. civ. e prev., 2009, 1, p. 50. Sul tema, v. P. FEMIA, *Interessi e conflitti culturali nell'autonomia privata e nella responsabilità civile*, Napoli, 1996, p. 706, dove si afferma che secondo la configurazione più selettiva dei doveri di protezione il concorso cumulativo tra responsabilità aquiliana e contrattuale non deve essere ammesso e, soprattutto, il fondamento della responsabilità per violazione dei doveri di protezione sarebbe svincolato dal principio aquiliano del *neminem laedere* e costituirebbe piuttosto espressione dell'assetto di interessi tutelati nel concreto rapporto obbligatorio. Ritiene invece possibile il concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, con conseguente facoltà del danneggiato di agire a scelta in via contrattuale o in via extracontrattuale, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, V, *La responsabilità*, cit., p. 563 ss.; il concorso dell'azione di responsabilità contrattuale e di quella extracontrattuale nel contratto di trasporto di persone è ammesso da S. ZUNARELLI e C. ALVISI, *Trasporto*, in *Comm. cod. civ. e cod. collegati Scialoja-Branca-Galgano*, Libro quarto, *Obbligazioni art. 1678-1702*, Bologna, 2014, p. 92 ss.

²⁶ Cfr. A. FLAMINI, *Responsabilità civile e Costituzione*, in *Ann. Facoltà Giur.*, Nuova serie, II, 2013, p. 22. Il tratto comune dell'ingiustizia del danno sancisce, nell'unitarietà dell'ordinamento, il logico superamento della tesi bipolare, fondata su una inconsistente contrapposizione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale e consente la riunificazione del sistema di responsabilità civile extracontrattuale con funzione di *compensation*, con riguardo a un medesimo evento dannoso risarcibile, sia esso produttivo di conseguenze patrimoniali e/o non patrimoniali: in tal senso, A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO e M. FEOLA, *La responsabilità civile. Contratto e torto*, Torino, 2014, p. 253.

²⁷ Anche Cass., Sez. un., 11.11.2008, n. 26973, in *Foro it.*, 2009, 1, I, 120, in base alla previsione dell'art. 1174 c.c., afferma che interessi di natura non patrimoniale possono assumere rilevanza nell'ambito delle obbligazioni contrattuali e che il risarcimento è regolato dalle norme sulla responsabilità contrattuale e, in particolare, dall'art. 1218 c.c. che, quando dispone che il debitore inadempiente è tenuto al risarcimento del danno non può essere riferito al solo danno patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo del danno non patrimoniale,



Si deve sottolineare che tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale si riscontrano differenze non irrilevanti, in particolare relativamente all'onere della prova, nonostante l'opinione che anche sotto questo profilo afferma il superamento della distinzione²⁸.

Nel campo della responsabilità contrattuale il creditore che agisce in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve soltanto fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, ed eventualmente il termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inesattezza dell'adempimento costituita dalla violazione dei doveri accessori, dalla mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o dalle difformità qualitative o quantitative dei beni, mentre incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione²⁹ o, per andare esente da responsabilità, deve provare oltre all'impossibilità della prestazione, anche la non imputabilità del fatto che l'ha causata e, quindi, che l'impossibilità era assoluta, oggettiva e insuperabile; peraltro il caso fortuito o il caso del terzo non esonerano da responsabilità quando il debitore avrebbe potuto adottare misure idonee ad evitare l'incidenza negativa sulla regolare esecuzione della prestazione³⁰. L'onere della prova così delineato è assolutamente coerente con la norma dell'art. 2697 c.c., secondo la quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento: il creditore deve provare il titolo del suo diritto che non è stato soddisfatto e il debitore l'adempimento o l'impossibilità dell'adempimento.

qualora l'inadempimento abbia determinato lesione di diritti inviolabili della persona. Una tale limitazione, tuttavia, non si giustifica, perché se l'inadempimento ha causato un danno non patrimoniale va comunque risarcito perché non si è realizzato l'interesse non patrimoniale del creditore cui era finalizzata la prestazione debitoria, anche se non è stato lesa un diritto inviolabile della persona del creditore. Sulla risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento, già A. FLAMINI, *Viaggi organizzati e tutela del consumatore*, Napoli, 1999, p. 210 ss., dove si afferma che l'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'imprenditore turistico comporta la mancata realizzazione dell'interesse non patrimoniale del creditore-turista, cui era finalizzato il rapporto obbligatorio, e che il relativo danno non patrimoniale deve essere risarcito secondo le norme sull'inadempimento delle obbligazioni. A conferma di tale impostazione va ricordato l'art. 47 cod. turismo (d.lgs. 23.5.2011, n. 79) dove è previsto che in caso di inadempimento o inesatto adempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico il turista può chiedere un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta, in quanto riconosce la possibilità del risarcimento del danno contrattuale di un interesse non patrimoniale, anche sulla scorta della giurisprudenza della Suprema Corte in tema di causa intesa come funzione economico-individuale del negozio: cfr., A. FLAMINI, *Danno da vacanza rovinata*, in *Turismo y derecho de consumo*, Bogotá, 2015, p. 61, anche per indicazioni giurisprudenziali. Su questa linea Trib. Matera, 23.9.2015, in *De Jure*, secondo la quale il contratto turistico, per la sua funzione economico-individuale, è obiettivamente diretto a perseguire in via esclusiva e immediata un interesse non patrimoniale del turista, per cui l'inadempimento della controparte, che determina in modo definitivo la compromissione della possibilità di realizzare tale interesse produce, di per sé, un pregiudizio di carattere non patrimoniale meritevole di risarcimento a norma dell'art. 1218. Ritiene che al di fuori della lesione dei diritti fondamentali (e delle rare ipotesi di inadempimenti-reati) il danno non patrimoniale contrattuale è giuridicamente irrilevante salvo che la sua risarcibilità sia prevista dal contratto o da disposizioni normative. C.M. BIANCA, *Diritto civile, V, La responsabilità*, cit., p. 205. In merito alla possibilità di risarcire danni di natura non economica derivanti dall'inadempimento di un contratto nel diritto cubano, cfr., anche per riferimenti dottrinali, R.R. MANZANO, *La unificación de la responsabilidad civil contractual y extracontractual en Cuba*, Tesi di dottorato, 2011, p. 101 ss.

²⁸ G. VISINTINI, *Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale*, cit., p. 3; ID., *Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (Una distinzione in crisi?)*, in *Rass. dir. civ.*, 1983, p. 1081 ss.

²⁹ Cass., Sez. un., 30.10.2001, n. 13533, in *Foro it.*, 2002, I, 769.

³⁰ P. PERLINGIERI e G. ROMANO, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2017, p. 365.



Quando si verifica un fatto illecito è invece il danneggiato che deve provare l'evento, la colpa o il dolo del danneggiante, il nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento, il danno ingiusto che ha subito, che non è un qualsiasi danno, ma soltanto quello che lede una situazione soggettiva rilevante per l'ordinamento. Questa è la disciplina prevista dalla clausola generale dell'art. 2043, che detta una direttiva che si concretizza attraverso la formulazione da parte della giurisprudenza di una regola da applicarsi ai casi concreti, delineandosi così una struttura del fatto illecito che esige due tipi di valutazione: una volta ad individuare il responsabile, l'altra diretta ad apprezzare la rilevanza, ai fini del risarcimento, della lesione subita dal danneggiato³¹.

Il sistema generale di imputazione dell'evento al soggetto delineato dalla clausola generale è integrato da altre disposizioni, disciplinanti fattispecie c.d. speciali di responsabilità (artt. 2047-2054), che imputano la responsabilità a certi soggetti per la relazione in cui si trovano con un altro soggetto, o con una cosa o un animale o un edificio o per la natura dell'attività esercitata. Queste disposizioni non prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva³², ma modi di imputazione oggettiva dell'evento a tali soggetti: il danneggiato deve provare la connessione dell'evento con l'attività o la situazione prevista dalla legge, nonché la posizione della persona indicata da questa come responsabile, che, per non essere dichiarata responsabile, deve in concreto provare l'inconsistenza della presunzione legale, dimostrando di aver tenuto un comportamento idoneo ad evitare l'evento, cioè diligente, prudente, conforme alle norme in materia, offrendo quindi la prova liberatoria della colpa. In definitiva tali fattispecie stabiliscono sia una presunzione di causalità che una presunzione di colpa a carico dei soggetti indicati³³.

Pertanto, anche nel sistema della responsabilità da fatto illecito l'onere della prova è quello previsto dall'art. 2697 c.c., perché il danneggiato deve dare la prova, a norma dell'art. 2043 c.c., del suo diritto al risarcimento per aver subito un danno ingiusto e, nelle fattispecie disciplinate dagli artt. 2047-2054, dove è prevista una presunzione a carico dei soggetti ivi indicati, deve provare di aver subito un danno ingiusto imputabile oggettivamente a uno di tali soggetti, che a sua volta, per andare esente da responsabilità, dovrà dare la prova prevista nelle singole disposizioni.

³¹ Sul tema, G. VISINTINI, *Cos'è la responsabilità civile. Fondamenti della disciplina dei fatti illeciti e dell'inadempimento contrattuale*, Napoli, 2009, p. 97.

³² Parte della dottrina, tuttavia, ritiene che in tali norme sono disciplinate ipotesi di responsabilità oggettiva: cfr., M. COMPORI, *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053*, in *Il codice civile. Commentario* fondato da P. Schlesinger diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2009; v. anche, P. TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961. D'altra parte, rispetto alle ipotesi speciali di responsabilità, si precisa che alcune sono fattispecie di responsabilità oggettiva – nelle quali il problema dell'onere probatorio inerente la colpevolezza del danneggiante è cancellato in maniera sostanziale, dal momento che esse prescindono dai requisiti soggettivi della colpa o del dolo – altre sono fattispecie di responsabilità aggravata – caratterizzate non dall'assenza dell'elemento soggettivo, bensì dall'inversione dell'onere probatorio ad esso relativo – : in tal senso, P. STANZIONE, *Manuale di diritto privato*, Torino, 2013, p. 810 ss.

³³ Cfr. P. PERLINGIERI e L. CORSARO, *Manuale di diritto civile*, cit., p. 878 ss. Prevede invece una responsabilità oggettiva l'art. 2049 che prescinde da qualsiasi indagine sullo stato soggettivo di dolo o colpa del preponente: tra le altre, App. Palermo, 16.1.2016, n. 39, in *De Jure*, Cass., 16.10.2015, n. 20928, in *Diritto & Giustizia*, fasc. 37, 2015, p. 96, con nota di R. SAVOIA, *Risponde il Comune per il comportamento negligente degli operatori dei servizi sociali*.



Nonostante la prova che deve dare il debitore nella responsabilità da inadempimento e quella a carico del soggetto al quale è oggettivamente imputato l'illecito nelle fattispecie di responsabilità c.d. speciali siano tra loro simili, le differenze tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale restano e sono chiaramente evidenti. La prima, quella contrattuale, deriva dal rapporto giuridico obbligatorio, il cui inadempimento riafferma la sua caratteristica essenza di vincolo con il perpetuarsi della prestazione risarcitoria a carico del debitore nell'ipotesi in cui non sia possibile la sua realizzazione in forma specifica; la seconda, quella extracontrattuale, nasce come obbligazione primaria in capo al danneggiante che provoca un danno ingiusto per la violazione del principio del *neminem laedere* quale violazione del dovere che hanno tutti i consociati di non ledere la sfera giuridica altrui³⁴.

Ma anche altre differenze sono assai significative³⁵: nella responsabilità da inadempimento è richiesta la capacità di agire, in quella da fatto illecito è sufficiente la capacità di intendere o volere; nella responsabilità da inadempimento sono risarcibili i danni prevedibili quando è sorta l'obbligazione, mentre nella responsabilità da fatto illecito sono risarcibili tutti i danni che sono conseguenza immediata e diretta della condotta lesiva; inoltre, la prescrizione per il risarcimento del danno da inadempimento è di dieci anni, mentre di regola è di cinque anni per il risarcimento da fatto illecito³⁶.

Nel diritto italiano tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale si riscontrano oltre alle indicate differenze anche punti di convergenza, tant'è che è stato affermato che la tradizionale distinzione, fondata sull'alternativa tra il generale divieto di *alterum laedere* e l'esigenza di rispettare un obbligo specifico nei confronti di un soggetto predeterminato, sembra sfumare³⁷. Pare comunque corretto affermare che ambedue possono essere accomunate nell'ampio istituto della responsabilità civile, la cui funzione è quella di risarcire il danno che consegue ad un illecito civile³⁸: illecito è sia l'inadempimento di una obbligazione sia la le-

³⁴ Tra gli altri, R. SCOGNAMIGLIO, *Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale*, in *Responsabilità civile e danno*, Torino, 2010, p. 94 ss. Su tale distinzione, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, V, *La responsabilità*, cit., p. 558 ss.

³⁵ Indica le note di differenziazione della responsabilità da inadempimento e da illecito, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, V, *La responsabilità*, cit., 560 ss. Sulla possibilità di superare le antinomie normative tra il sistema di danno aquiliano e quello da inadempimento v. U. MAJELLO, *Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale*, cit., p. 117 ss., il quale prospetta un sistema unitario di responsabilità.

³⁶ P. PERLINGIERI e G. ROMANO, *Manuale di diritto civile*, cit. p. 371. Secondo M. BARCELLONA, *Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale: dalle dogmatiche alle «rationes» dei rispettivi regimi*, in *Riv. critica dir. priv.*, 2015, p. 337, la distinzione si può cogliere solo su un terreno essenzialmente funzionale e dipende dalla circostanza che il risarcimento nella responsabilità contrattuale è chiamato a surrogare un risultato incrementativo/modificativo dell'altrui sfera patrimoniale o personale, programmato da un atto (o fatto) di circolazione della ricchezza, mentre la responsabilità extracontrattuale adempie ad una funzione conservativa, la quale suppone che la ricchezza sia, e debba rimanere, colà ove già si trovava ed è rivolta, perciò, a ricostruirla proprio già ove si trovava tutte le volte in cui sia stata ingiustamente distrutta. Tale impostazione, tuttavia, se può avere senso per i danni patrimoniali, sembra non averlo per il risarcimento dei danni non patrimoniali, sia da inadempimento sia da illecito aquiliano.

³⁷ C. SALVI, *Responsabilità extracontrattuale (dir. vig.)*, in *Enc. Dir.*, XXXIX, Milano, 1988, p. 1191, anche se poi afferma che sarebbe eccessivo ritenere che ogni ragione di diversità sia venuta meno, sia per le differenze di regime giuridico positivamente sancite, che per ragioni più sostanziali, connesse alla differente qualità dell'interesse protetto.

³⁸ In proposito si rinvia allo studio di U. MAJELLO, *Responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale*, cit., p. 109 ss., il quale, dall'analisi comparativa tra la responsabilità per inadempimento dell'obbligazione e la responsabilità per fatto illecito volta ad accertare se, mediante l'identificazione di una *ratio* comune, non sia pos-



sione che provoca un danno ingiusto. Se l'illecito e il danno sono provati, si fa luogo al risarcimento secondo le disposizioni dettate dagli artt. 1223, 1226 e 1227, sia per la responsabilità contrattuale sia per quella extracontrattuale. Peraltro, una volta ammessa la risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento, le tipologie di danni risarcibili, soprattutto quelli che riguardano l'integrità psico-fisica della persona, sono le stesse perché il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio subito, e riguarda, oltre all'eventuale danno patrimoniale, il danno non patrimoniale quale figura unitaria, compresi il danno biologico e il danno morale³⁹.

Poiché per il codice italiano il diritto al risarcimento deriva da un illecito, contrattuale o extracontrattuale, e la tecnica di liquidazione del danno è la stessa, discorrere di un "diritto comune della responsabilità civile" non può far ignorare le peculiari differenze di disciplina che caratterizzano i due modelli di responsabilità: l'ingiustizia del danno è un giudizio di valore che riguarda la sola responsabilità aquiliana, mentre l'inadempimento o l'adempimento inesatto sono illeciti che obbligano al risarcimento di tutte le conseguenze dannose, anche non patrimoniali, provocate al creditore⁴⁰. Pertanto, le significative differenze tra le due discipline impediscono di affermare che la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale sono unificate.

D'altra parte, relativamente al codice civile cubano si osserva che l'art. 294 avvicina i due regimi senza che questo significhi una unificazione assoluta della responsabilità contrattuale e di quella extracontrattuale⁴¹ e che l'origine della responsabilità è uno solo, l'atto illecito, che danneggia un diritto di credito in sede contrattuale o diritti e interessi più o meno determinati in ambito extracontrattuale⁴². Poiché si tratta di un panorama non molto diverso da quello delineato relativamente al diritto italiano, sembra legittimo il dubbio che il codice civile cubano abbia effettivamente realizzato l'unificazione della responsabilità contrattuale e della responsabilità extracontrattuale.

sibile ricostruire un sistema unitario di cui le due ipotesi costituiscano speciali articolazioni, conclude (p. 123) che la responsabilità per l'inadempimento è riconducibile ad un sistema comune di responsabilità in cui sia compresa anche quella aquiliana, avendo entrambe lo stesso fondamento e la stessa funzione.

³⁹ Cfr. sulla figura unitaria del danno non patrimoniale, Cass., 9.10.2012, n. 17161, in *Riv. it. medicina legale*, 2013, 2, 1114 ss., con nota di M. GALLI.

⁴⁰ A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO e M. Feola, *La responsabilità civile. Contratto e torto*, Torino, 2014, p. 262, in critica a Cass., Sez. un., 11.11.2008, n. 26972, 26973, 26974, 26975, secondo cui il danno non patrimoniale da inadempimento è risarcibile soltanto in presenza della lesione di un diritto inviolabile della persona.

⁴¹ T. DELGADO VERGARA, *Algunos apuntes a propósito del la unificación de la responsabilidad civil*, cit., p. 43.

⁴² R.R. MANZANO, *Algunas cuestiones sobre el alcance de la unificación de la responsabilidad civil. El caso del Código Civil cubano de 1987*, in *El Código Civil cubano de 1987: veinticinco años después* Libro homenaje al profesor Dr. Tirso A. Clemente Díaz, 2014, p. 563.